

BOLLETTINO SINDACALE

del 20-luglio-2009

RESTITUZIONE RISORSE TAGLIATE DAL D.L. 112-2008.

Come noto, con il Decreto Legge n. 112-2008 sono state tagliate ingenti risorse per il personale riguardo al salario di produttività e di quello legato a leggi speciali. Le reazioni della Confisal-Unsa, indirizzate anche verso altre misure governative, quali ad esempio l'insufficiente stanziamento per il rinnovo dei contratti e le disposizioni intese a restringere alcuni importanti diritti dei lavoratori, hanno comportato l'attivazione delle procedure volte ad organizzare, durante l'autunno scorso, tre grandi manifestazioni di sciopero, nel nord, nel centro e nel sud Italia. Si è aperta una fase negoziale con il Governo, a cui è seguito il Protocollo d'Intesa del 30 ottobre 2008, non sottoscritto da tutte le OO.SS, ma firmato con il decisivo contributo della Confisal, che ha permesso di monetizzare un miglioramento economico certo e pronto per i lavoratori grazie alla definizione degli aumenti contrattuali in una fase di profonda crisi economica globale. L'accordo è stato possibile poiché il Governo ha accettato di impegnarsi a restituire le somme tagliate dal D.L. 112-2008 relative ai fondi unici di amministrazione e alle leggi speciali entro il 30 giugno 2009. Anche se con qualche giorno di ritardo, il Governo ha adottato a inizio luglio il Decreto relativo all'individuazione delle modalità per la restituzione delle somme ed è di questi giorni la notizia secondo la quale tutto il processo volto alla reintegrazione delle somme sia in fase di completamento, grazie all'individuazione della copertura finanziaria per l'onere corrispondente nella finanza pubblica. La Federazione non cesserà di esercitare la propria azione fino a quando le somme non saranno effettivamente percepite in busta paga dai lavoratori.

DIRIGENZA AREA I IPOTESI DI CONTRATTO

Si comunica che sul nostro sito www.unsabenculturali.it potrete scaricare, nella voce documenti, l'ipotesi di contratto relativo alla dirigenza - area 1, riferita al quadriennio 2006 -2009, biennio economico 2006-2007, elaborato nel corso dell'incontro tenutosi il 7 luglio u.s. presso la sede dell'ARAN.

TABELLE ASSEGNI FAMILIARI

Sono state pubblicate sul nostro sito www.unsabenculturali.it nella voce documenti, le tabelle relative agli importi dell'assegno familiare che verrà riconosciuto per livello di reddito e numero dei componenti il nucleo.

Tali importi si riferiscono al reddito familiare annuo di riferimento valido dal 1° luglio 2009.

TRIBUNALE DI ROMA

Sentenza riguardante gli ex trimestrali, riqualificazione all'interno dell'area B.

Si allega, qui di seguito, per opportuna conoscenza, la Sentenza del Giudice del lavoro di Roma sul ricorso inoltrato da alcuni dipendenti con rapporto di lavoro trimestrale avverso provvedimento di esclusione riqualificazione interno area B (passaggi dalla posizione economica b1 a b3) ai ricorrenti in pratica viene riconosciuto lo svolgimento di un periodo di lavoro non continuativo, ma comunque superiore agli otto anni alle dipendenze dell'Amministrazione nella qualifica di Addetto ai Servizi di Vigilanza categoria B1.

Pertanto si afferma il diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione prevista per la riqualificazione professionale nell'Area B1 posizione B3.



TRIBUNALE DI ROMA *Sent. n. 10335/09*
IV SEZIONE - LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del Lavoro dott.ssa Tiziana Orrù ha pronunciato mediante lettura nella pubblica udienza la seguente:

SENTENZA CONTESTUALE

nella causa iscritta al n. 29350/08 e promossa da: LICATA CARLO, TURCHETTI GIORDANO, ALFIERI LUCIA, MERENITI LUCIANA, GERARDI LUCA MARIA, SALVATORE LIBERA, TROVALUSCI ANNALISA, SUBISSI MAURO, BRUNO ANNA, COSSU ANNA, TIENE ANGELINA, SIRLETO ANGELA GIOVANNA, NOTARO ROBERTA, CARDILLO SILVIA, elettivamente domiciliati in Roma, viale delle Milizie n° 9 presso l'avv. P.M. Montaldo che li rappresenta e difende per delega in calce al ricorso introduttivo.

CONTRO

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI in persona del suo legale rappresentante rappresentato e difeso ex lege dall'avvocatura generale dello Stato e presso i suoi uffici domiciliato in Roma via del Portoghese n° 12

FATTO E DIRITTO

Con ricorso depositato il 24.09.2008 i ricorrenti indicati in epigrafe hanno dedotto di essere dipendenti dell'amministrazione convenuta con inquadramento nella categoria B2, profilo professionale di addetto ai servizi di vigilanza; di essere stati assunti a tempo indeterminato nelle date analiticamente indicate al capo 3 del ricorso; di avere in precedenza svolto attività di addetti ai servizi di vigilanza con contratti a tempo determinato nei periodi indicati al capo 4 del ricorso e, di essere stati assunti a tempo indeterminato nella stessa qualifica proprio in conseguenza dell'esperienza maturata ai sensi dell'art. 4, comma 10, D.L. 148/93 convertito in L. 236/93; di avere partecipato alle procedure di riqualificazione all'interno dell'area B di cui all'art. 15, comma 1-B) lett.b) CONL 1998/01, comparto ministeri, per il passaggio alla posizione economica B3 del medesimo profilo professionale e di essere stati esclusi dalla procedura in quanto non in possesso del titolo di studio previsto dal contratto né del requisito di otto anni di anzianità nella posizione di provenienza B1.

Hanno chiesto di dichiarare l'illegittimità del provvedimento di esclusione dalle procedure di riqualificazione potendo gli stessi vantare un'esperienza

professionale complessiva di oltre otto anni nella categoria B1 da valutare anche con riguardo ai pregressi periodi di lavoro con contratti trimestrali.

Hanno perciò chiesto di dichiarare il loro diritto a partecipare alla selezione per il passaggio alla posizione B3 e ad essere inseriti nella relativa graduatoria.

Fissata l'udienza di discussione si è costituito il Ministero convenuto, che ha dedotto la infondatezza della domanda sul presupposto del rispetto da parte dell'amministrazione delle regole previste dal bando di concorso per l'ammissione alla categoria B3, peraltro, conformi ai principi stabiliti dalla contrattazione nazionale di comparto e da quella integrativa.

In particolare l'amministrazione convenuta ha sostenuto la correttezza del provvedimento di esclusione dei ricorrenti dalla procedura di riqualificazione in quanto non in possesso di otto anni di anzianità nella posizione B1 sostenendo che la locuzione "esperienza professionale" contenuta nella norma contrattuale collettiva debba essere intesa come esperienza professionale continuativa venendo così a coincidere con l'anzianità di servizio in ruolo.

La causa, istruita con produzione di documenti, è stata decisa sulle conclusioni rassegnate dalle parti previa acquisizione di note conclusive autorizzate.

@@@

Letti gli atti ed esaminati i documenti depositati dalle parti in causa questo giudice affermata la propria giurisdizione trattandosi di controversia in materia di procedura per il passaggio interno di dipendenti dell'amministrazione pubblica ad una posizione superiore all'interno della medesima area ai sensi dell'art. 15, CCNL Comparto Ministeri 1998/01, nel merito osserva quanto segue.

I ricorrenti tutti collocati in posizione B1 hanno partecipato alla procedura di selezione interna indetta per l'accesso alla posizione B/3 profilo di addetto al servizio di vigilanza ossia al medesimo profilo di appartenenza e lamentano l'errata interpretazione da parte dell'amministrazione convenuta delle norme contrattuali collettive trasfuse nel bando di concorso sostenendo che in virtù dell'esperienza professionale complessivamente maturata alle dipendenze dell'amministrazione convenuta nell'esercizio delle mansioni di addetto ai servizi di vigilanza essi potevano vantare il diritto all'ammissione alle procedure di riqualificazione in quanto, pur non essendo in possesso dello specifico titolo di studio (diploma di scuola media superiore) avevano comunque un'esperienza professionale di otto anni nella posizione economica B1.

Oggetto del presente giudizio è perciò l'interpretazione delle clausole collettive ed in particolare della previsione contenuta nell'allegato A del CCNL 1998/01 comparto ministeri riportata nel bando di concorso secondo la quale " per il personale interno, anche in mancanza del titolo di studio previsto per l'accesso dall'esterno, nel caso in cui lo stesso non sia requisito necessario per lo svolgimento dell'attività professionale, si fa riferimento ai seguenti

requisiti: dalla posizione economica B1 verso la posizione economica B3: esperienza professionale di otto anni nella posizione di provenienza".

La norma deve essere interpretata alla luce dei principi generali vigenti in materia contrattuale nell'ambito del diritto del lavoro in quanto la procedura di selezione interna del personale, costituisce un atto avente natura privatistica e non amministrativa, di regolamentazione del rapporto di lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.

Se così è, il concetto di esperienza professionale maturata in una particolare qualifica non può in alcun modo essere fatto coincidere con il requisito formale della anzianità di ruolo.

Innanzitutto perché non è assolutamente vero, come sostenuto dall'amministrazione convenuta, che l'esperienza professionale per essere qualificata come tale debba rivestire l'ulteriore requisito della continuità della sua prestazione e sia perciò coincidente con l'anzianità di servizio.

Si tratta di due concetti distinti e non necessariamente coincidenti.

L'esperienza professionale è un dato sostanziale connotato esclusivamente al contenuto intrinseco della prestazione lavorativa che può essere valutato indipendentemente dalla anzianità di servizio in un determinato ruolo in quanto può essere stata acquisita anche con precedenti esperienze lavorative.

L'anzianità di servizio in ruolo è viceversa un dato meramente formale del rapporto di lavoro subordinato dipendente esclusivamente dalla data di immissione nei ruoli del personale a tempo indeterminato e prescinde assolutamente dall'esperienza professionale.

Nel caso in esame è chiaro l'intento delle parti contrattuali di privilegiare la specifica professionalità del lavoratore e non la mera anzianità di servizio nella categoria B1.

Le norme contrattuali hanno, infatti, voluto garantire ai lavoratori in possesso di una esperienza professionale qualificata (almeno otto anni nella posizione di provenienza) l'accesso alla categoria economica superiore anche in mancanza del titolo di studio.

La norma contrattuale non specifica in alcun modo che tale esperienza professionale debba essere stata acquisita con un rapporto a tempo indeterminato ossia con l'immissione formale nei ruoli della amministrazione, né che debba rivestire l'ulteriore requisito della continuità.

In conclusione deve ritenersi che la norma contrattuale avendo fatto riferimento esclusivo alla posizione di provenienza abbia lasciato aperta la possibilità di includere nell'ambito del concetto di esperienza professionale anche i servizi prestati alle dipendenze della pubblica amministrazione con contratti a tempo determinato.

E', infatti, di tutta evidenza che nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato per lo svolgimento di una determinata prestazione ai fini del conseguimento dell'esperienza professionale, è del tutto irrilevante che il rapporto sia a termine o a tempo indeterminato.

L'apposizione del termine costituisce una modalità afferente alla tipologia contrattuale e non rileva ai fini del contenuto intrinseco della prestazione lavorativa, unico elemento valutabile ai fini della acquisizione dell'esperienza professionale.

In conclusione può quindi essere affermato che è del tutto irrilevante ai fini dell'esperienza professionale nella categoria di provenienza la circostanza che i ricorrenti abbiano maturato il periodo di otto anni svolgendo identiche mansioni e con medesimo inquadramento sia in virtù di contratti a tempo determinato che a seguito dell'immissione definitiva nei ruoli della P.A.

Con la documentazione prodotta i ricorrenti hanno infine dimostrato di avere ognuno, complessivamente svolto un periodo di lavoro non continuativo, ma comunque superiore ad otto anni, alle dipendenze dell'amministrazione convenuta nella qualifica di addetto ai servizi di vigilanza categoria B1.

Il ricorso deve perciò essere accolto e conseguentemente deve essere dichiarato il diritto dei ricorrenti a partecipare alla selezione indetta in data 28.11.2002 per la riqualificazione professionale nell'area B1 posizione B3 profilo professionale di assistente alla vigilanza, sicurezza, accoglienza, comunicazione e servizi al pubblico con annullamento dei singoli atti di esclusione.

Le spese seguono la soccombenza come da liquidazione in dispositivo.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione e per l'effetto condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite liquidate in complessivi € 3.592,32.

Roma 04.06.2009

IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Germelina SILVESTRO

IL GIUDICE
Dott.ssa Tiziana Orrù

Depositato in Cancelleria
Roma, il 10 LUG. 2009
IL DIRETTORE DI CANCELLERIA
Germelina Silvestro

V° PER AUTENTICA



Roma, il

10 LUG. 2009

IL CANCELLIERE
Pasquale Delfino